3934

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante "*Disciplina della proroga degli organi amministrativi*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

VISTA la direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*;

VISTA, in particolare, la parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, contenente, tra l'altro, le norme di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche e di recepimento della citata direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991;

VISTE le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 nella causa C-565/10, del 31 maggio 2018 nella causa C-251/17 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e del 10 aprile 2014 nella causa C-85/13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) che hanno condannato l'Italia per violazione della direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la procedura di infrazione n. 2014/2059 aperta dalla Commissione europea con lettera di messa in mora C (2014)1851, notificata all'Italia in data 31 marzo 2014, nonché il parere motivato del 26 marzo 2015, il successivo parere complementare del 17 maggio 2017 e il ricorso depositato dalla Commissione europea presso la Corte di giustizia dell'Unione europea il 15 luglio 2019 nella causa C 668/19;

VISTA la procedura di infrazione n. 2017/2181 aperta dalla Commissione europea con lettera di messa in mora C (2018)4604, notificata all'Italia in data 19 luglio 2018, nonché il parere motivato del 25 luglio 2019;

VISTI gli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*", in materia di sottoposizione al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti amministrativi da parte dei funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 23-*ter*, recante disposizioni in materia di trattamenti economici;

VISTO l'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante "*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di

condanna della Corte di giustizia europea in ordine alla direttiva n. 91/271/CEE, ha previsto la possibilità di attivare la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche attraverso la nomina di appositi commissari straordinari mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante "*Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno*", convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che ha stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, è nominato un unico commissario straordinario del Governo per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sopra citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi, con conseguente cessazione dall'incarico, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di nomina del predetto commissario unico, dei commissari straordinari nominati, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per l'adeguamento alle medesime sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13);

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 243 del 2016 che al primo periodo prevede che il commissario straordinario unico del Governo deve essere scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi; al secondo periodo dispone che il commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile; al terzo periodo sancisce che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario;

VISTO, altresì, il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 243 del 2016 secondo cui al predetto commissario è corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2017, con il quale è stata disposta sia la nomina del prof. Enrico Rolle a commissario straordinario unico, per la durata di un triennio, fino al 25 aprile 2020, sia la cessazione dall'incarico dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014;

VISTO l'articolo 4-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*", convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 giugno 2019, n. 55 secondo cui, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al commissario unico, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 sono attribuiti i compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione europea e superare le suddette procedure di infrazione nonché tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2022, di ricognizione degli interventi per i quali il Commissario unico assume il ruolo di soggetto attuatore;

VISTO, altresì, il comma 2 del medesimo articolo 4-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con il quale è stata disposta la cessazione dalle funzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, dei commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014 ed ancora in carica;

VISTO l'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante "*Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229*", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 che ha previsto, al fine di accelerare la progettazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, nonché degli ulteriori interventi previsti dall'articolo 4-*septies* del decreto-legge n. 32 del 2019, la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2017, il quale cessa dal proprio incarico alla data della nomina del nuovo Commissario unico;

VISTO, altresì, il comma 7 del suddetto articolo 5 del decreto-legge n. 111 del 2019 che, modificando l'articolo 2 del decreto-legge n. 243 del 2016, ha previsto la possibilità per il Commissario unico di avvalersi fino ad un massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo 2 del decreto-legge n. 243 del 2016;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2020, di nomina del prof. Maurizio Giugni, quale Commissario unico, e del Sen. Stefano Vaccari e dell'ing. Riccardo Costanza quali subcommissari, per la durata di un triennio;

VISTO il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante *"Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche."* e, in particolare, l'articolo 3, comma 7, ai sensi del quale restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti al Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243;

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, di nomina del prof. Fabio Fatuzzo, quale Commissario unico, e dell'avv. Salvatore Cordaro e del dott. Antonino Daffinà quali subcommissari, per la durata di un triennio;

CONSIDERATO che gli incarichi conferiti con il citato DPCM 7 agosto 2023 sono scaduti e che si trovano attualmente in regime di *prorogatio*;

VISTA la nota n. 25711 del 7 agosto 2026, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto al Ministro per gli affari Europei, il PNRR, e le politiche di coesione e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'avviso di competenza per la proroga, del professor Fabio Fatuzzo come Commissario unico, dell'avvocato Salvatore Cordaro e del dottor Antonino Daffinà come subcommissari;

VISTA la nota n. 171187 del 7 agosto 2026, con la quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato l'avviso favorevole alla proroga del Commissario unico e dei due subcommissari;

VISTA la nota n. 3253 dell'11 agosto 2026, con la quale il Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR ha comunicato l'avviso favorevole alla proroga del Commissario unico e dei due subcommissari;

VISTE le dichiarazioni rese dal professor Fabio Fatuzzo, dall'avvocato Salvatore Cordaro e dal dottor Antonino Daffinà, in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

VISTE, altresì, le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 23-*ter*, comma 1, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla proroga dell'incarico del Commissario unico e dei due subcommissari al fine di fronteggiare gli interventi di collettamento, fognatura e depurazione necessari ad evitare l'aggravamento delle menzionate procedure di infrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENTITO il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

SENTITO il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

DECRETA

ART. 1
(Proroga del Commissario unico)

1. L'incarico conferito al professor Fabio Fatuzzo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, come Commissario unico, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del

decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 44, è prorogato, per un ulteriore triennio.

ART. 2
(Proroga dei due subcommissari)

1. Gli incarichi conferiti al dottor Antonino Daffinà e all'avvocato Salvatore Cordaro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, come subcommissari con il compito di affiancare il Commissario unico di cui all'articolo 1, comma 1, per lo svolgimento dei compiti assegnatigli sulla base di specifiche deleghe definite dal medesimo Commissario unico, sono prorogati, per un ulteriore triennio.

ART. 3
(*Clausola di salvaguardia*)

1. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, dall'articolo 2, comma 2, dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 SET. 2026

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

[redacted]